



Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto

Reparto III - 4° Ufficio – 1° Sezione
C.C.N.P.

Alle DIREZIONI MARITTIME
C.C.A.P.
LORO SEDI

e, p.c. **REPARTO PESCA MARITTIMA**
- SEDE
6ª SQUADRIGLIA G.C. (p.p. UUNN dipendenti)
- MESSINA
NAVE "B. GREGORETTI" CP 920
- NAPOLI

Argomento: verifiche sulla dichiarazione di cattura elettronica.

Riferimenti: a) artt.14 e 15 del Reg. (CE) 2009/1224;
b) art.39 Reg. (UE) 2011/404.

Le vigenti disposizioni prevedono che i comandanti dei pescherecci tenuti all'installazione a bordo del *logbook* elettronico trasmettano una serie di dati, tra i quali la stima dei quantitativi catturati di ciascuna specie, «*almeno una volta al giorno*».

I dati vanno registrati qualora superino il peso di kg. 50 - a eccezione di regimi più restrittivi applicati per talune specie altamente migratorie - e, qualora si accerti una problematica tecnica sull'apparato, riportati alla Guardia Costiera «*tramite un sistema di telecomunicazioni adeguato, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture*».

È, viceversa, invalsa la prassi che soprattutto i dati di cattura siano registrati sul giornale di pesca poco prima del rientro in porto, quantunque la bordata duri più giorni. Tale criticità si aggiunge alla constatata – quanto usuale – dimenticanza di chiudere il *logbook* elettronico al momento dello sbarco del prodotto. In questo caso, ovviamente, le conseguenze saranno ancora più problematiche, soprattutto qualora regolamenti europei impongano limitazioni allo sforzo di pesca da conteggiarsi in giornate.

Infatti, se il peschereccio rimane fermo per un certo numero di giorni dopo l'ormeggio e prima di ripartire è tecnicamente obbligato a effettuare le precedenti – e dimenticate - dichiarazioni di "ingresso in porto" e di "sbarco", i giorni intercorrenti tra l'effettivo rientro e la citate formalizzazioni saranno automaticamente calcolati dalla piattaforma SIAN come trascorsi in mare e decurtati dalla quota assegnata al nostro Paese, con pregiudizio, *in primis*, dello stesso settore professionale.

In sede di dichiarazione di sbarco, ulteriore errore spesso riscontrato riguarda l'imputazione delle catture a una GSA differente da quella dove sono

effettivamente avvenute e ove possono vigere restrizioni differenti. In particolare si è avuto modo di notare che "dichiarazioni di cattura" correttamente riportanti la GSA 16 si sono trasformate in "dichiarazioni di sbarco" ove si attesta che la stessa è avvenuta nella GSA 10.

Tutto ciò premesso, ferme restando le azioni repressive già poste in essere e quelle che potranno derivare da futuri accertamenti, sui quali si sottolinea di porre particolare attenzione, si chiede di sensibilizzare adeguatamente il ceto interessato sull'importanza della puntuale e corretta compilazione del *logbook* elettronico sia durante l'attività che dopo lo sbarco, affinché comprenda che talune mancanze, interpretate come leggerezze scusabili, sono tutt'altro che prive di conseguenze, talora persino più gravi della semplice sanzione amministrativa o dell'applicazione dei punti sulla licenza.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Giuseppe AULICINO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE AULICINO
In Data/On Date:
venerdì 5 agosto 2022 10:22:44